



Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 25/03/2009

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ART. 21 E 23 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI.

L'anno **duemilanove** addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **17.00** in Palau, e nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti
<i>Alba Giovanni Maria</i>	<i>SI</i>
<i>Azara Andrea</i>	<i>SI</i>
<i>Caria Claudio</i>	<i>SI</i>
<i>Carta Mario</i>	<i>SI</i>
<i>Cossu Samuele</i>	<i>NO</i>
<i>Cucciari Giovanni</i>	<i>SI</i>
<i>Deiana Antonio</i>	<i>SI</i>
<i>Frasconi Giovanni</i>	<i>SI</i>
<i>Fresu Luca Vittorio</i>	<i>SI</i>
<i>Pirina Leonardo</i>	<i>SI</i>
<i>Pirredda Sebastiano</i>	<i>SI</i>
<i>Piga Antonio</i>	<i>SI</i>
<i>Sotgiu Agostino</i>	<i>SI</i>
<i>Cannas Francesco</i>	<i>SI</i>
<i>Manna Francesco</i>	<i>NO</i>
<i>Colombo Alessandro</i>	<i>SI</i>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Cuccu Pietro, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Generale Barbara Pini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 10/03/2009 avente per oggetto INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ART. 21 E 23 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI. di cui all'ordine del giorno;

Fatte proprie le motivazioni espresse ed in essa contenute;

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore competente per materia Giovanni Cucciari (Lista Viva Palau Viva) e la successiva discussione, di cui è conservata agli atti apposita registrazione fonica e di cui di seguito si riporta un breve sunto:

- il consigliere Colombo (Lista Palau) chiede se il Comune con la modifica in oggetto non è più obbligato ad inviare la cartella esattoriale per poter esigere il pagamento.
- L'assessore e consigliere Cucciari replica che con la modifica proposta si dice al cittadino che se non riceve l'avviso di pagamento è tenuto ugualmente al pagamento della tassa. Dovrà recarsi presso l'ufficio comunale che gli darà tutta l'assistenza necessaria.
- Il consigliere Colombo replica che se l'Enel dimentica di inviare la bolletta non pretende però successivamente il pagamento della sanzione.
- Il consigliere Cucciari replica che il Comune non è l'Enel, non si sta parlando di fornitura di energia elettrica, ma di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i cui termini di pagamento sono fissati per legge.

Visto il risultato della votazione, espressa per alzata di mano;

Presenti : n° 15

Votanti: n° 15

Voti favorevoli alla proposta: n°14

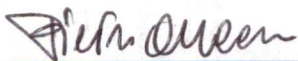
Voti contrari alla proposta: n°1 (Colombo- Lista Palau)

Astenuti: n° /

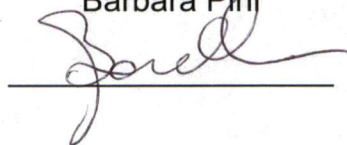
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in essa contenute, la proposta di deliberazione n° 12 del 10/03/2009 avente per oggetto "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ART. 21 E 23 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI.", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

Il Presidente
Cuccu Pietro

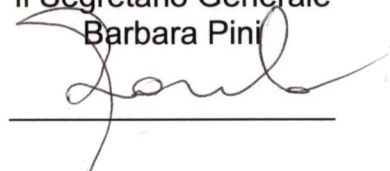


Il Segretario Generale
Barbara Pini



Certifico che questa deliberazione é affissa oggi 30-03-2009 all'albo pretorio comunale con il n. 223 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14-04-2009.

Il Segretario Generale
Barbara Pini



Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-03-2009 al 14-04-2009.

Palau, 30-03-2009

Il Messo Comunale





Comune di Palau
Provincia di Olbia - Tempio

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

=====

Proposta n. 12 del 10/03/2009

Assessore competente:	Sig. Giovanni Cucciari
Settore competente:	FINANZIARIO
Ufficio Proponente:	TRIBUTI
Responsabile:	Rag. Ignazio Mannoni
Responsabile del Procedimento	Rag. Ignazio Mannoni

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ART. 21 E 23 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI.

Premesso che in data 08/10/2008 con deliberazione n. 32 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti con decorrenza 01/01/2009;

Dato atto che ai fini di una corretta interpretazione del regolamento suddetto è necessario chiarire quanto indicato dagli art. 21 e 23, che si riportano di seguito, con una interpretazione autentica dei medesimi:

Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

1. a decorrere dall'anno d'imposta 2008 il Comune provvede alla riscossione diretta della tassa, inviando a tutti i contribuenti idoneo avviso di riscossione con allegati bollettini di versamento di conto corrente postale intestato a: Comune di Palau – Servizio Riscossione Tarsu;
2. limitatamente ai soli contribuenti che non avranno provveduto volontariamente al pagamento al seguito dell'invio dell'avviso di riscossione, l'ufficio notificherà un avviso di accertamento per omesso / parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal DPR 602/73.
3. nei casi di mancato pagamento a seguito di avviso di accertamento, l'ufficio provvederà alla riscossione coattiva mediante le procedure previste dal R.D. 639/1910 e dal D. Lgs. 446/97.
4. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

Art. 23 – Sanzioni.

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROPONE DI DELIBERARE

- Di aggiungere il **comma 1 bis all'art. 21** che si riporta di seguito:
 - " I contribuenti, anche qualora non avessero ricevuto l'avviso di riscossione, o fosse stato omissso l'invio da parte del Comune, sono comunque obbligati ad eseguire il versamento della tassa entro e non oltre il termine perentorio del trentuno agosto dell'anno solare successivo a quello di competenza del tributo, pena l'applicazione delle sanzioni per omissso, insufficiente o tardivo pagamento previsto dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472. L'ufficio Tributi del Comune fornirà a tal fine ai contribuenti che non avessero ricevuto, ovvero avessero smarrito, l'avviso di riscossione, dietro richiesta dei medesimi, copia dell'avviso stesso o comunque tutti i dati necessari per il calcolo della tassa dovuta e per la tempestiva esecuzione del pagamento";
- Di integrare il **comma 3 dell'art. 21** come segue:
 - " limitatamente ai soli contribuenti che non avranno provveduto volontariamente al pagamento della tassa entro il termine del trentuno agosto dell'anno solare successivo a quello di competenza del tributo, l'ufficio notificherà avviso di accertamento per omissso, insufficiente o tardivo versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 602/73
- Di integrare l'**art. 23** nel seguente modo:

omissis... e dell'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472;

 - Di allegare, per farne parte integrante e sostanziale, il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi.

Proposta n. 12 del 10/03/2009

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Palau, 10/03/2009



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni

COMUNE DI PALAU
Provincia di Sassari

Regolamento comunale
Per l'applicazione della tassa
Smaltimento rifiuti solidi urbani

~~Regolamento comunale~~
~~Per l'applicazione della tassa~~
~~Smaltimento rifiuti solidi urbani~~

Decorrenza 01.01.2009



COMUNE DI PALAU
SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.03.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 12.04.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 08.10.2008*

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa.
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 – Definizione del tributo
- Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione.
- Art. 5 – Oggetto della tassa.
- Art. 6 – Locali Tassabili.
- Art. 7 – Aree Tassabili.
- Art. 8 – Soggetto Passivo.
- Art. 9 - Determinazione della superficie imponibile.
- Art. 10 – Esclusione dal campo imponibile.

CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 – Esenzioni.
- Art. 12 – Riduzioni.
- Art. 13 – Agevolazioni.
- Art. 14- Decorrenza delle riduzioni ed agevolazioni.
- Art. 15 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria.

CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE

- Art. 16 – Classificazione

CAPO IV – NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione.
- Art. 18 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.
- Art. 19 – Informazione tra uffici.
- Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.
- Art. 21 – Accertamento, riscossione e contenzioso.
- Art. 22 – Mezzi di controllo.
- Art. 23 – Sanzioni.

- Art. 24 – Norme finali e transitori.

- CAPO I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciale assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito territoriale comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.lgs 507 del 15. Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento;

Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione della fattispecie agevolative;

Art. 3 – Definizione del tributo

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato all'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Art. 4 – Ambito territoriale di applicazione

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa qualora i locali e le aree, a qualunque uso adibite, siano ubicate a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate di fatto servite.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque

ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 comma 1);

Art. 6 – Locali tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, o prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dei successivi artt. 10 e 11;

Art. 7 – Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a rimessaggi, a sale da ballo all'aperto, a parcheggi a pagamento, a banchi di vendita nonché alle attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibiti a lavaggio autoveicoli, ecc.);
- c) aree scoperte operative, aree di deposito e qualsiasi altra area scoperta a qualunque uso adibita suscettibile di produrre rifiuti, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dei successivi artt. 11 e 12;

Art. 8 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 5), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune;
2. Per i locali di uso abitativo affittati con o senza mobilio la stessa è dovuta dal proprietario nel caso di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno;
3. Per le attività commerciali la tassa è dovuta dall'esercente dell'attività purchè risulti tra l'esercente ed il proprietario dei locali un contratto di affitto non inferiore all'anno solare;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fine della tassazione, ad una superficie convenzionale di mq. otto;

Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile

- 1 La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
- 2 Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 3 **a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale**

determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito d'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 10 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, terrazzi, posti macchina, ecc) e le aree pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per i clienti). Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per la loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 quali:
 - a). centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ed ascensore, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- d) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone;
- e) Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- f) Le superfici condominiali di cui all'art 1117 del codice civile;
4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superficie escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate :

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI.	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFICHE.	15%
AUTORIPARATORI, (officine) GOMMISTI, ELETTRAUTI, RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI.	30%
GABINETTI MEDICI, DENTISTI, RADIOLOGI, LABORATORI ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, FARMACIE .	15%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE, SMALTERIE, CARROZZERIE	30%
METALMECCANICI, FABBRI,	15%
MARMISTI, VETRERIE	15%
FALEGNAMERIE, VETRORESINE, CALZOLERIE	15%
EDILIZIA	15%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali .
 - b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale.
 - c. I locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali.
 - d. I locali adibiti alla forze dell'ordine esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello in senso stretto (alloggi dei militari etc.).

- e. I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.
- f. I locali utilizzati da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali.
- g. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 12 – Riduzioni

1. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
2. **La tariffa è ridotta nella misura del 30%** per i locali, diversi da abitazioni, ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
3. **Riduzione per disservizio -:** Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 30% ed il minor gettito è posto a carico del gestore.
4. **La tariffa è ridotta del 30%** per i fabbricati rurali adibiti ad abitazioni siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli.

Art. 13 – Agevolazioni

1. **la tariffa è ridotta del 50%** per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni e verrà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione .
2. **la tariffa è ridotta del 50%** per i locali delle istituzioni scolastiche pubbliche.
3. **la tariffa è ridotta del 50%** per le superfici imponibili oltre i 1000 mq. limitatamente alla parte eccedente i 1000 mq e per le classi di contribuzione **3) e 10).**
4. **la tariffa è ridotta del 50%** per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie in cui sia presente persona disabile con invalidità al 100% e con indennità di accompagnamento.

5. **la tariffa è ridotta del 50%** per i nuclei familiari con più di tre figli, con un reddito non superiore a €. 20.000,00;

Art. 14 – Decorrenza delle riduzioni e agevolazioni

1. Gli effetti delle domande di riduzione, esenzione ed agevolazione di cui agli artt. 4, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento avranno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'art.70, primo comma del D.lgs 507/93 (20 gennaio di ogni anno)
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli artt. sopra citati quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree (art. 13 comma 3) del presente regolamento) deve essere presentata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.
4. Le riduzioni, sanzioni ed agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste.
5. Qualora le condizioni richieste vengano a cessare l'interessato è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la variazione intervenuta e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, esenzione o agevolazione.
6. Qualora in sede di controllo, sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recupero delle maggiori somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi nella misura di legge.

- Art. 15 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt., 12 e 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 60% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III
CLASSI DI CONTRIBUZIONE

ART. 16 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di contribuzione:

CATEGORIA 1 – abitazioni private comprese le relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili.

CATEGORIA 2 – locali destinati a sedi di organizzazioni politiche, sindacali, culturali, comprese scuole;

CATEGORIA 3 – imprese di autotrasporti, autorimesse, capannoni coperti, locali destinati esclusivamente a esposizioni di merci, autosaloni, depositi, noleggio di motocicli e bici;

CATEGORIA 4 – locali destinati a negozi di: parrucchiere, estetica, lavanderie

CATEGORIA 5 – locali destinati a laboratori artigiani: falegnamerie, officine meccaniche e idrauliche, tappezzerie, vetrerie, elettrauti, carrozzerie, gommisti, calzolerie e locali assimilabili.

CATEGORIA 6 – Locali destinati a teatri, cinema, sale giochi, club privati, circoli ricreativi ed altri locali comunque di intrattenimento e svago (ad eccezione delle sale da ballo e sale notturne), palestre private, impianti sportivi e locali assimilabili.

CATEGORIA 7 – Locali destinati a studi professionali in genere, banche, assicurazioni, agenzie di affari, agenzie funebri, agenzie di viaggi, autoscuole studi medici e locali assimilabili.

CATEGORIA 8 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (compresi laboratori annessi alla vendita e le pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi generi alimentari, frutta e verdura, macellerie, panifici, pescherie, fiori, supermercati e assimilabili
- Locali destinati al commercio all'ingrosso degli stessi generi .

CATEGORIA 9 – Locali destinati alla vendita al dettaglio (comprese pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi diversi da quelli alimentari:
- abbigliamento, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolibrerie, farmacie, profumerie, tabaccherie, prodotti per la casa e locali assimilabili.

CATEGORIA 10 – Locali destinati alla vendita (compresi i laboratori con annesse rivendite e pertinenze strutturalmente collegate) quali:

- Esercizi destinati alla vendita di mobili, materiali idrosanitari, materiali per l'edilizia comprese pertinenze, depositi e magazzini anche se non strutturalmente collegati con il punto di vendita. (vedi riferimento per gli altri esercizi categoria -3)

CATEGORIA 11 – Banchi di vendita nel mercato ambulante

- per i mercati la tassa si applica a mq. di suolo pubblico concesso per qualsiasi merceologia.

CATEGORIA 12 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, agriturismi senza ristorante.

CATEGORIA 13 – Locali destinati a pubblici esercizi: alberghi, locande, pensioni, con l'uso di ristorante.

CATEGORIA 14 – locali destinati a pubblici esercizi: bar, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, agriturismi, gastronomie ed esercizi assimilabili.

CATEGORIA 15 – locali destinati a pubblici esercizi: locali notturni, discoteche, sale da ballo in genere.

CATEGORIA 16 – stabilimenti balneari, sportivi, nautici, parcheggi a pagamento, ed assimilabili (la tassa si applica sull'area disponibile recintata o avuta in concessione)

CATEGORIA 17 – Distributori di carburante (piazzole di sosta per servizio)

CATEGORIA 18 – Campeggi (la tassa viene calcolata in base alla superficie di tutto il campeggio)

CATEGORIA 19 – Imbarcazioni per trasporto.

CATEGORIA 20 – Pontili ed aree adibite ad attività portuali.

CATEGORIA 21 – Area scoperta della categoria 12) – albergo senza ristorante –

CATEGORIA 22 – Area scoperta della categoria 3) – Imprese di autotrasporti, capannoni, autorimesse, ecc) –

CATEGORIA 23 - Area scoperta della categoria 5) – Locali destinati a laboratori artigiani –

CATEGORIA 24 – Area scoperta della categoria 10) - locali destinati alla vendita di mobili, materiali idrosanitari, materiali per l'edilizia, ecc)

CATEGORIA 25 – Spazi aperti o parzialmente aperti destinati ad attività di vivai di piante e prodotti per l'agricoltura.

CATEGORIA 26 – Collegi, convitti, istituti e case di riposo -

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilabili

CAPO IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 17– Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato D.lgs.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione

relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Comunque in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di rimuovere l'indebito arricchimento dell'Ente, si provvederà su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante.

In ogni altro caso di errore materiale va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D.lgs 507/93.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo.

Art. 18 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. Il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, può, su richiesta del contribuente concedere la ripartizione fino ad massimo di 24 rate mensili del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.lgs n. 507/93, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. L'ufficio, con apposito provvedimento nel quale deve provvedere anche al calcolo di ciascuna rata, può richiedere una polizza fidejussoria o una fidejussione bancaria nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo sia superiore a €. 25.822,85. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale e sono riscossi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite

Art. 19 - Informazione tra gli uffici

1. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari e i decessi.
 - b) Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e autorizzazioni di condono.
 - c) Ufficio Commercio: elenco delle imprese commerciali che hanno iniziato o cessato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ovvero elenco delle imprese che abbiano provveduto a comunicazione o denuncia di inizio o fine attività.

- d) Ufficio Polizia Municipale: elenco dei nominativi con relative presenze dei titolari del mercato settimanale e del mercato estivo. Elenco dei nominativi che abbiano ottenuto licenze artigianali e autorizzazione amministrative.

Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto di occupazione, con modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

1. a decorrere dall'anno d'imposta 2008 il Comune provvede alla riscossione diretta della tassa, inviando a tutti i contribuenti idoneo avviso di riscossione con allegati bollettini di versamento di conto corrente postale intestato a: Comune di Palau – Servizio Riscossione Tarsu;
- 1bis I contribuenti, anche qualora non avessero ricevuto l'avviso di riscossione, o fosse stato omesso l'invio da parte del Comune, sono comunque obbligati ad eseguire il versamento della tassa entro e non oltre il termine perentorio del trentuno agosto dell'anno solare successivo a quello di competenza del tributo, pena l'applicazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo pagamento previsto dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n.472. L'ufficio Tributi del Comune fornirà a tal fine ai contribuenti che non avessero ricevuto, ovvero avessero smarrito, l'avviso di riscossione, dietro richiesta dei medesimi, copia dell'avviso stesso o comunque tutti i dati necessari per il calcolo della tassa dovuta e per la tempestiva esecuzione del pagamento;
2. Limitatamente ai soli contribuenti che non avranno provveduto volontariamente al pagamento della tassa entro il termine del trentuno agosto dell'anno solare successivo a quello di competenza del tributo, l'ufficio notificherà avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 602/73;

3. nei casi di mancato pagamento a seguito di avviso di accertamento, l'ufficio provvederà alla riscossione coattiva mediante le procedure previste dal R.D. 639/1910 e dal D. Lgs. 446/97.
4. Il contenzioso è disciplinato dal D.lgs n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni;

Art. 22 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 23 – Sanzioni.

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.lgs n. 507/93 e dell'art. 13 del D.lgs 18.12.n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 60 del 17.12.2002 e le successive modificazioni;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.